

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 170

[ID VIP 13277] - Parco eolico denominato "MACCHITELLI", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Turi (BA) e Conversano (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Casamassima (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GRV WIND NISSA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 224100 del 06.12.2024, acquisita in pari data al prot. n. 606507 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 613492 del 10.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 77862 del 13.02.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13277, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "MACCHITELLI", costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Turi (BA) e Conversano (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Casamassima (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GRV WIND NISSA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13277.pdf - 8cd434e4e709a1083b9328f3d63721502250a7192c3f2384f0c352e07a38a982

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 13277

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 72 MW (10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW)
Ubicazione	Comuni di Turi (BA), Conversano (BA), Casamassima (BA)
Proponente	GRV WIND NISSA S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "Macchitelli", è costituito da costituito da **10 aerogeneratori** di potenza unitaria pari a **7,2 MW**, per una **potenza complessiva di 72 MW**, da realizzarsi nei comuni di Turi (BA) e Conversano (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Casamassima (BA) (cod. MYTERNA n. 202400450).

Gli aerogeneratori in progetto sono così distribuiti nel territorio:

- **N.9 aerogeneratori nel Comune di Turi** (aerogeneratori WTG T01-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09);
- **n. 1 aerogeneratori nel Comune di Conversano** (aerogeneratori WTG C02);

Inoltre, costituiscono il progetto:

- **Rete di cavidotti AT**, eserciti a 36 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la Stazione Terna di connessione;
- **1 cabina utente** ubicata nei pressi del punto di connessione presso la stazione TERNA da realizzare che raccoglie le linee AT di interconnessione del parco eolico;
- **Rete telematica di monitoraggio** in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.

I cavidotti saranno installati all'interno di opportuni scavi principalmente lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione a servizio del parco eolico.

L'area interessata dall'ingombro dell'impianto è di 500 ettari, mentre i terreni effettivamente occupati dall'installazione del parco eolico sono una superficie complessiva di circa 30 ettari, compreso le aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, le opere di rete (cavidotti e cabina) e la viabilità di servizio all'impianto.

Sono previsti aerogeneratori ad asse orizzontale, costituiti da un sistema tripala, con generatore di tipo asincrono, modello Vestas V172 e che potrebbe essere sostituito da uno ad esso analogo, le dimensioni sono:

- diametro del rotore pari 172 m,
- altezza mozzo pari a 114 m,
- altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m.

L'aerogeneratore eolico ad asse orizzontale è costituito da una torre tubolare in acciaio che porta alla sua sommità la navicella, all'interno della quale sono alloggiati l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico ed i dispositivi ausiliari. All'estremità dell'albero lento, corrispondente all'estremo anteriore della navicella, è fissato il rotore costituito da un mozzo sul quale sono montate le pale, costituite in fibra di vetro rinforzata.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del **Comune di Turi e Conversano** (Tabella 1):

WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST (X)	NORD (Y)	COMUNE	FOGLIO	P.LLA
T 01	40° 53' 58.85"	17° 2' 53.14"	672514,62	4529640,90	Turi	37	235
C 02	40° 53' 18.68"	17° 3' 58.08"	674063,59	4528437,30	Conversano	114	223
T 03	40° 53' 7.14"	17° 2' 45.22"	672366,60	4528041,55	Turi	49	176
T 04	40° 52' 38.69"	17° 2' 14.78"	671674,20	4527147,01	Turi	48	115
T 05	40° 52' 43.55"	17° 1' 30.58"	670636,71	4527273,56	Turi	46	48
T 06	40° 53' 34.34"	17° 0' 58.93"	669859,90	4528822,90	Turi	34	78
T 07	40° 53' 12.74"	17° 0' 40.28"	669438,04	4528146,13	Turi	42	439
T 08	40° 53' 15.74"	17° 1' 31.30"	670630,20	4528266,53	Turi	43	172/75
T 09	40° 52' 42.33"	17° 2' 49.32"	672480,12	4527278,41	Turi	49	36/37
T 10	40° 52' 51.44"	17° 0' 51.51"	669716,13	4527495,39	Turi	42	54

Tabella 1 – Coordinate geografiche e Riferimenti catastali degli aerogeneratori Fonte: elaborato EOL_SIA_02_sintesisintecnica.pdf

Rispetto alla tabella riassuntiva vengono forniti di seguito altri dettagli dell'opera:

- l'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 9 dei 10 aerogeneratori di progetto, (WTG T01-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09), con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, interessa il territorio comunale di Turi, ed è censita al NCT del Comune di Turi ai fogli di mappa nn. 18, 23, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, e 54;
- l'area di progetto dell'aerogeneratore WTG C02, con annesse piazzole e cavidotti di interconnessione interna, interessa il territorio comunale di Conversano, ed è censita al NCT del Comune di Conversano ai fogli di mappa nn. 114, 109, e 115;
- parte del cavidotto esterno e la cabina utente ricadono nel territorio del comune di Casamassima e sono censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 39, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 62, e 64.

L'impianto dista:

- dalla città consolidata di Turi 2,1 km;
- dalla città consolidata di Sammichele di Bari a circa 4,9 km dall'aerogeneratore di progetto più vicino;
- dalla città di Putignano a circa 5,6 km dall'aerogeneratore di progetto più vicino;
- dalla città di Castellana Grotte a circa 8,2 km dall'aerogeneratore di progetto più vicino;
- dalla città di Conversano a circa 9 km dall'aerogeneratore di progetto più vicino.

In Figura 1 si riporta l'inquadramento dell'impianto geografico, catastale e su ortofoto prodotti dal proponente.




Figura 1.a – Inquadramento geografico - Fonte: elaborato EOL_OCV_20_planimetriadiinquadramentosulGM.pdf



Figura 1.b – Inquadramento su ortofoto - Fonte: elaborato EOL_ACU_01_.pdf



Figura 1.c – Inquadramento su ortofoto - Fonte: EOL_OEL_05_planimetriaortofotocabinautenteeetecavidotti.pdf

L'intera area di impianto che interessa il territorio dei comuni di **Turi**, **Conversano** e **Casamassima** ricade nell'ambito **Paesaggistico N.5 "Puglia Centrale"**, interessando la figura 5.3 "Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto".

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade in **Zona agricola** e nello specifico:

- le opere di progetto che interessano il territorio di **Turi**, e precisamente, gli aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativiavidotti di interconnessione interna, ricadono tutte nel zone classificate "**E1-Agricole**" dallo strumento urbanistico vigente;
- le opere di progetto che interessano il territorio di **Conversano** riguardano la realizzazione di un aerogeneratore (WTG C 02) e il passaggio delavidotto AT di connessione tra gli aerogeneratori, risulta ricadere interamente all'interno della **zona E1**;
- le opere di progetto che interessano il territorio di **Casamassima** riguardano la realizzazione di una cabina utente e il passaggio delavidotto AT di connessione tra gli aerogeneratori e la cabina utente e il collegamento alla Stazione Terna, risulta ricadere interamente all'interno della **zona E1**.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte; in prossimità dell'area sono presenti altri impianti eolici e fotovoltaici;
- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori T01 e T06 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 del 20/03/1993 "Cimitero vecchio", gli aerogeneratori T01, T06 e T08 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 del 22/06/1991 "Via Castellana Grotte - Resti di un abitato e necropoli (VI-IV sec. a.c.)", gli aerogeneratori T01, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T10 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 del 07/10/1972 "Masseria Fortificata Caracciolo";
 - non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (3 Km per impianti eolici).




Figura 2– Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 (3 Km per impianti eolici) secondo quanto riportato nell'elaborato "EOL-SIA-32_RELAZIONEAREENONIDONEE199-2021"

- ❖ L'area di impianto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.



Figura 3 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** **la cui P_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce Boschi con buffer di 100 m, Connessioni, PAI – Pericolosità idraulica, Lame e Gravine e Versanti. Il Proponente dichiara che *“tutti gli attraversamenti non comportano un intervento diretto su suolo, dato che questi attraversamenti avverranno con la tecnica della trivellazione teleguidata (TOC)”*.




Figura 4 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia secondo quanto riportato nell'elaborato “EOL_SIA_25_letturadeIppTRsuCTR”

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti, evidenzia che la società di ingegneria **STUDIO ZINGARELLI ENGINEERING S.r.l.** che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto, **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015. Da un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 si riscontra la non adesione della società di ingegneria, agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il **progetto rientra** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali, localizzative dichiarando che *“l'area è caratterizzata da una diffusa viabilità principale, prossima all'area d'impianto; l'area di localizzazione degli aerogeneratori sono serviti da una buona viabilità secondaria per cui le nuove piste di progetto sono limitate a brevi tratti di raccordo, dell'ordine di poche decine di metri, tra le piazzole e le strade esistenti”*
- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche. L'area circostante i terreni ove è prevista l'installazione dell'impianto eolico, risulta significativamente antropizzata dall'azione dell'uomo, l'area è principalmente destinata ad agricoltura e seminativi, quindi ad opere di aratura periodica che hanno quasi cancellato la modellazione dei terreni e gli elementi di naturalità tipici del territorio (*pressione antropica ISPRA: Media - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>*).
Si riscontra inoltre la presenza di alcuni impianti fotovoltaici già realizzati nei comuni di Turi e Conversano (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>)
- e) L'impianto **è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, aggiornato al 2011, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dal **codice 222 - frutteti e frutti minori, 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, 241 - colture temporanee associate a colture permanenti, 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).
- f) Esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione

degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.

- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.



Figura 5 – Carta uso del suolo 2011 – fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2$). (altezza mozzo 114 m + raggio rotore 86 m = 200 m); l'Area vasta avrà raggio $200 \times 50 = 10.000,00$ m); l'Area spazzata singolo aerogeneratore sarà pari a 23.235 mq.

- ✓ **Con riferimento all' All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva)**

Questo parametro non è rispettato poiché nel raggio di 10 Km sono presenti numerosi impianti autorizzati e con iter autorizzativo in corso.




Figura 6 – Area buffer 10 Km. Fonte: Elaborato “EOL_SIA_06_studioimpatticumulativievisibilita_fotoinserimenti.pdf - Figura 1. Impianti oggetto della valutazione cumulativa”

In particolare, è presente il seguente impianto già autorizzato:

IMPIANTI	CODICE PRATICA	DISTANZA DA AEROGENERATORI + PROSSIMI	N. impianti nel buffer 10.000 mt
Impianto 1	1L916Q7	4.637	1
TOTALE			1

Tabella 2 – Impianti eolici nel Buffer di 10 Km autorizzati AU e/o VIA non realizzati. Fonte elaborato: “EOL_SIA_06_studioimpatticumulativievisibilita_fotoinserimenti.pdf - Tab.1b. Impianti eolici nel buffer 10 km con procedimento AU e/o VIA non realizzati”

Il proponente non ha analizzato l’impatto cumulativo in un area buffer di 20 km dall’impianto.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell’aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare**

Il requisito di distanza fra gli aerogeneratori non è rispettato, essi sono posti alla distanza inferiore a quella minima pari a 5 volte il diametro (5x200 m= 1.000 m) nella direzione del vento prevalente proveniente da Sud-Ovest.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

L’intero parco eolico in oggetto si colloca all’interno del promontorio delle “Murge” e raggiunge quota 300 m.slm. Da un punto di vista geomorfologico trattasi di un altopiano dalla morfologia dolce, interrotto da deboli scarpate con sensibili ondulazioni, uniformemente degradante verso il mare per mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate più o meno evidenti, aventi allungamento parallelo a quello della linea di costa. La principale matrice del territorio interessato è rappresentata dalla distesa olivetata che, quasi senza soluzione di continuità, partendo dalla costa raggiunge la base dell’altopiano murgiano, mentre nella parte sud est a questa si aggiunge in maniera preponderante il vigneto. La quota dei siti, circa 300 m s.l.m. sommata alle altezze delle torri ed aerogeneratori ed alla significativa area di spazzamento delle pale, 23.235 mq appesi a 114 m slm, crea inevitabilmente delle singolarità che incidono significativamente sul paesaggio, praticamente pianeggiante.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l’asfalto**

La scelta progettuale prevede l’uso di materiali inerti di cava senza uso di asfalti.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede coerenza con questo punto.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Le scelte progettuali sono coerenti.
- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate agricole, in particolare sono posti in aree a vigneti, oliveti e seminativi.
- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione emerge che gli aerogeneratori non ricadono in aree con vegetazione di pregio, né in boschi o aree con vegetazione spontanea e sono collocati adiacenti a strade interpoderali, permettendo di ridurre al minimo lo smottamento del terreno senza alterare le condizioni ambientali pre-esistenti. Il proponente dichiara che il progetto proposto non determina perdita o degrado di habitat di interesse faunistico. Nella documentazione è riportata l'assenza di ecosistemi naturali e seminaturali che ha portato ad una semplificazione della componente faunistica, infatti le aree trofiche, stepping stones e le aree riproduttive coincidono con i torrenti nell'area ma sono assenti nell'area di impianto. **(EOL-SIA-02 Sintesi non tecnica).** Queste dichiarazioni non sono supportate da valutazioni specialistiche e da specifici monitoraggi.
- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

Il requisito non è soddisfatto. Il proponente riporta che la riduzione di eventuali habitat e comunque di superficie utile all'agricoltura è esclusivamente legata alla sottrazione e impermeabilizzazione del suolo **(EOL-SIA-02 Sintesi non tecnica).** Queste dichiarazioni non sono però supportate da valutazioni specialistiche e da specifici monitoraggi.
- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

Quanto dichiarato dal proponente risulta coerente con questo intento.
- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Quanto dichiarato risulta coerente con questo punto.
- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

Il tipo di torre e di aerogeneratori previsti dal progetto sono coerenti con questo punto.
- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

Il piano di ripristino delle aree utilizzate come superfici provvisorie, viabilità e piazzole, è coerente con questo punto.
- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**

Soluzione non adottata nel progetto.
- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**

Le soluzioni dichiarate rispettano i criteri previsti nelle norme.
- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**

Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti.
- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti**

Le misure di mitigazione dichiarate per ogni fase sono coerenti.

- **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

Dagli elaborati si evince che le interferenze elettromagnetiche sono in sicurezza e comunque quelle critiche sono rivolte solo ad operatori addestrati.

Peraltro, gli impatti delle sorgenti sonore sui ricettori sensibili (edifici di categoria A e D, ove è prevista la presenza di persone) interessano almeno 38 fabbricati posti fra i **300 m** ed i **600 m** dagli aerogeneratori più vicini, mentre nel raggio di 1.000 m sono presenti complessivamente 261 fabbricati di Categoria A-D-C-E-F. *Fonte: elaborato "EOL_ACU_01_valutazione impatto acustico-Tab. 13_Livelli di emissione diurni h=5.0m".*

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

Il tipo di aerogeneratore scelto ha velocità legate alla potenza installata, non consente scelte se non quelle di progetto. Sono velocità praticamente obbligate dal mercato.

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**

Dall'analisi degli elaborati si evince coerenza con questo punto.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**

Le soluzioni progettuali sono coerenti per evitare qualsiasi interferenza.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Dagli elaborati si evince che i trasformatori sono esterni alle torri.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

La localizzazione degli aerogeneratori rispetta questo requisito; il fabbricato abitato più vicino è il ricettore R189 (A2-D10) che dista 362 m da T10.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 il limite del raggio di $6 \times 200 \text{ m} = 1.200,00 \text{ m}$. risulta rispettato. Il comune più vicino all'impianto in progetto è il comune di Turi (BA). Dalle misurazioni in istruttoria delle distanze dalle Torri più vicine risultano: T01: **1.884,80 m**; T06: **1.603,70 m**; T07: **2.427,70 m**; T08: **2.035,10 m**.

Diversamente, in riferimento alle *Linee Guida* Regione Puglia che stabiliscono che: *"ogni turbina eolica dovrà distare almeno 15 volte il diametro dell'elica dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione; tale distanza non potrà comunque essere inferiore a 1,00 km"*, essendo tale distanza pari a $15 \times 200 = 3.000 \text{ m}$, il requisito risulta non rispettato.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida stabiliscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

L'area d'impianto è posta in un territorio ben servito da viabilità principale e da una fitta rete di strade comunali ed interpoderali. In particolare, risulta:



Figura 8 – mappatura fabbricati ricettori. Fonte: elaborato “EOL_SIA_12_planimetriadistanzaverificafabbricati”

Fra i ricettori sensibili, come fabbricati classificati catastalmente di categoria A e D (ove è prevista la presenza continua di persone), risultano almeno **38 fabbricati** posti fra i **300 m** ed i **600 m** dagli aerogeneratori più vicini. Questi recettori, quindi, risultano vulnerabili e non esenti da rischio, in quanto le posizioni degli aerogeneratori **non rispettano la distanza** di sicurezza dai fabbricati che possa escludere un rischio da incidente.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo. Come si apprende dallo studio di impatto ambientale allegato al progetto (cfr. *EOL_SIA_01_Studioidiimpattoambientale.pdf*): “Dalle osservazioni dirette in campo tutta l'area vasta presenta impianti di irrigazione ed è servita da condotte irrigue ben progettate. Il territorio presenta l'alternarsi di vigneti, frutteti e uliveti in buono stato vegetativo. Come risulta dalla carta dell'uso del suolo, l'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo. Gli aerogeneratori sono così distribuiti:

- Vigneti: T01
- Arboreto misto con uliveti e mandorli: C02
- Frutteti: T03, T04, T06, T08, T09, T10
- Seminativi: T05, T07”

Il proponente a seguito di sopralluogo in un intorno di 500m dall'impianto eolico, ha prodotto una *Relazione essenze di pregio* (cfr. *EOL_BIO_12_relazioneessenzedipregio.pdf*) da cui si evince che nell'area esaminata “ai vigneti si alternano uliveti e frutteti con superfici variabili. Pochi e di limitate dimensioni sono i seminativi.” Si riscontra che le uve provenienti da vitigni presenti possono concorrere alla produzione di vini IGT MURGIA e PUGLIA (cfr <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>).

Non si può dunque escludere che le superfici interessate dall'impianto non ricadano in colture di pregio.

A tal proposito il proponente afferma che “trattasi di un'interferenza momentanea per cui si prevede un ripristino negli anni successivi.” Come si apprende dalla Relazione Pedo-Agronomica allegata al progetto (cfr. *EOL_BIO_10_relazionepedoagronomica.pdf*), per quanto riguarda le interferenze tra le colture e le

aree di cantiere, viabilità provvisoria e aree accessorie, si calcola che per la realizzazione dell'impianto servano circa 7,74 ha per cui, una volta terminati i lavori, si prevede il ripristino quasi completo di tali aree ad eccezione di 1,65 ha che corrispondono alla nuova viabilità d'impianto.

Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Si riscontra la presenza di muri a secco lungo alcuni lati del perimetro delle particelle che compongono l'area di impianto (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>). Spesso lungo i muretti a secco è insediata vegetazione naturale sotto forma di macchia arbustiva, che rappresenta un'importante infrastruttura della rete ecologica utile allo spostamento delle specie, risultando rilevante ai fini della conservazione della biodiversità.

Il proponente ha predisposto un documento denominato *Planimetria Generale e Dettagli Muri a Secco* (cfr. *EOL-SIA-30_PLANIMETRIAGENERALEDETTAGLIDEIMURIASECCOULTIMO.pdf*) in cui è stata effettuata la mappatura dei muri a secco presenti nelle aree di intervento e lungo i percorsi di cantiere con indicazione delle porzioni di strutture che saranno demolite in fase di cantiere (pari a 2314 m) e che saranno ricostruite a lavori ultimati (pari a 2260 m).




Figura 9 – Mappature dei muretti a secco. Fonte: elaborato EOL-SIA-30_PLANIMETRIAGENERALEDETTAGLIDEIMURIASECCOULTIMO- Tav.01”

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. Nella documentazione relativa allo studio di impatto ambientale (cfr. *EOL_SIA_01_Studiodiimpattoambientale.pdf*), viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, in fase di cantiere si prevedono delle misure preventive e correttive mirate alla protezione del suolo contro la dispersione di oli e altri materiali residui, conservazione del suolo vegetale e trattamento degli inerti.

Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** in fase di cantiere, si opererà intervenendo con un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro, ad esempio inumidendo le piste, inumidendo i cumuli di materiale presente in cantiere e riducendo la velocità dei mezzi in movimento o manovra.

In riferimento agli impatti su **flora, vegetazione, fauna e avifauna** si osserva che il sito di progetto ricade in un'area occupata principalmente da colture agrarie e seminativi. Il proponente afferma che dato l'elevato livello di antropizzazione dell'area, non si ipotizzano concreti e significativi impatti su flora e vegetazione. Nell'ambito delle misure di mitigazione d'impatto relative a queste componenti, il progetto prevede di operare in modo tale da massimizzare la possibilità di conservazione del "cappellaccio" originale, ossia dello

strato superficiale di terreno, costituito da suolo agrario più o meno umidificato, da destinare alle opere di ripristino. Il proponente afferma altresì che nell'area di impianto, *“per la forte perdita di microeterogenità del paesaggio, vi è la presenza di una fauna non particolarmente importante ai fini conservativi, rappresentata più che altro da specie legate all'attività dell'uomo”*.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Macchitelli", è costituito da costituito da **10 aerogeneratori**, ciascuno di potenza unitaria pari a **7,2 MW**, per una **potenza complessiva di 72 MW**, da realizzarsi nei comuni di Turi (BA) e Conversano (BA), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Casamassima (BA).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, Zona E1 – Area agricola per il PRG di Conversano, Turi e Casamassima;
2. L'area di impianto **non** ricade tra quelle indicate come **idonee** ai sensi **dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021**; nello specifico:
 - gli aerogeneratori T01 e T06 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 del 20/03/1993 *“Cimitero vecchio”*;
 - gli aerogeneratori T01, T06 e T08 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 del 22/06/1991 *“Via Castellana Grotte - Resti di un abitato e necropoli (VI-IV sec. a.C.)”*;
 - gli aerogeneratori T01, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T10 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 del 07/10/1972 *“Masseria Fortificata Caracciolo”*;
3. L'area dell'impianto **non** ricade tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
4. In relazione all'uso del suolo gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in **codice 222 - frutteti e frutti minori, 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, 241 - colture temporanee associate a colture permanenti, 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
5. Dalla documentazione si evince che è stato effettuato un sopralluogo nell'area interessata dall'impianto eolico e nel suo immediato intorno di 500 metri e unitamente ai rilievi cartografici, **non si può escludere** che le superfici interessate dall'impianto non ricadano in colture di pregio data la presenza di vigneti, oliveti e frutteti.
6. Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali, come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*.
7. Si riscontra la presenza di **muri a secco** lungo alcuni lati del perimetro delle particelle che compongono l'area di impianto. Il proponente ha infatti predisposto un documento in cui è stata effettuata la mappatura dei muri a secco presenti nelle aree di intervento e lungo i percorsi di cantiere con indicazione delle **porzioni di strutture che saranno demolite in fase di cantiere (pari a 2314 m) e che saranno ricostruite a lavori ultimati (pari a 2260 m)**.
8. Non sono rispettate le distanze minime tra parchi eolici, le distanze minime tra gli aerogeneratori previsti da progetto, né le distanze minime degli aerogeneratori dai centri abitati, dalle viabilità principali e dai fabbricati. In relazione al numero di fabbricati nell'intorno delle varie torri e le distanze degli stessi emerge **un significativo pericolo di incidenti**.